

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 39-7945

Legge regionale n. 1/2019, articolo 74, comma 2. Approvazione delle linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 39-7945/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2019, articolo 74, comma 2. Approvazione delle linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi

A relazione di: Protopapa

Premesso che, ai sensi dell'articolo 74 della legge regionale 1/2019, la razionalizzazione fondiaria è attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ampliamento ed il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini, la fusione delle particelle e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie e di miglioramento fondiario ed è finalizzata:

- a) alla razionale utilizzazione dei terreni agricoli, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
- b) al mantenimento ed al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, in contrasto con l'abbandono del territorio;
- c) allo sviluppo di attività economiche, al mantenimento ed alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale agroforestale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
- d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed alla tutela ed alla valorizzazione del territorio rurale.

Visti:

- il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale", in particolare il Capo IV (Della ricomposizione delle proprietà frammentate);
- la legge 25 luglio 1952, n. 991 "Provvedimenti in favore dei territori montani";
- la legge regionale n. 50 del 4 settembre 1975 "Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana";

- l'articolo 25 (Norme per le aree destinate ad attività agricole) della legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo";
- l'articolo 5-bis (Conservazione dell'integrità aziendale) del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- la legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali";
- la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" ed in particolare l'articolo 74 (Razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli);
- gli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 14 del 5 aprile 2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna";
- la deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 22-166 "Legge regionale 1/2019, articolo 79. Determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del compendio unico ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228";
- l'articolo 2135 (Imprenditore agricolo) e il Capo II – Sezione II (Del riordinamento della proprietà rurale), articoli 850-856 del Codice Civile.

Richiamato che il comma 2 dell'articolo 74 della suddetta legge regionale n. 1/2019 dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi.

Dato atto che in data 21 giugno 2023 si è tenuta una riunione del Tavolo sulla Razionalizzazione Fondiaria, articolazione del Tavolo del Partenariato Rurale ed Agroalimentare, ai sensi dell'articolo 3 della suddetta legge regionale 1/2019, nel corso della quale vi è stato, tra l'altro, un confronto sulla proposta di Linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria elaborate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, che, nella loro versione finale, ha tenuto conto delle osservazioni ivi espresse.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, della legge regionale n. 1/2019, le linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, della legge regionale n. 1/2019, le linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7945-2023-All_1-2023-11-03LG_raz_fondiaria_GT.odt

1.

(omissis)



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli. Adempimenti e procedure per l'attuazione degli interventi.

Indice generale

1. Normativa di riferimento.....	2
2. Finalità e ambito di applicazione.....	2
3. Definizioni.....	3
4. Progetti di razionalizzazione fondiaria (PRF).....	3
4.1 Territori e soggetti promotori ed esecutori dei progetti di razionalizzazione fondiaria.....	3
4.2 Contenuti dei progetti di razionalizzazione fondiaria.....	4
4.2.1 Definizione del territorio oggetto di PRF.....	4
4.2.2 Inquadramento ambientale del territorio oggetto del progetto.....	4
4.2.3 Analisi di dettaglio delle risorse vegetazionali.....	4
4.2.4 Analisi della gestione attuale e pregressa dei terreni.....	5
4.2.5 Descrizione dettagliata degli interventi di razionalizzazione fondiaria.....	5
4.2.6 Analisi degli effetti del PRF in termini di:.....	6
4.3 Procedimento di razionalizzazione fondiaria coattivo.....	6
5. Operazioni di razionalizzazione fondiaria.....	7
5.1 ambito di applicazione.....	7
5.2 Soggetti promotori ed esecutori delle operazioni di razionalizzazione fondiaria.....	8
5.3 Contenuti delle operazioni di razionalizzazione fondiaria.....	8
6. Aiuti regionali e tipologia di spese finanziabili.....	8
6.1 redazione e attuazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria:.....	9
Beneficiari.....	9
Aiuti concessi in conto capitale.....	9
6.2 Operazioni di razionalizzazione fondiaria.....	9
Beneficiari.....	9
Aiuti concessi in conto capitale.....	9

1. Normativa di riferimento.

- Articolo 44 della Costituzione.
- Regio Decreto 13 febbraio 1933 , n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), in particolare il Capo IV “Della ricomposizione delle proprietà frammentate”.
- Legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori montani”
- Legge regionale n. 50 del 04 settembre 1975 "Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana".
- Articolo 25 (Norme per le aree destinate ad attività agricole) della legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 (Tutela ed uso del suolo).
- Articolo 5-bis (Conservazione dell'integrità aziendale) del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
- legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).
- legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) ed in particolare l'articolo 74 (*Razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli*);
- Articoli 16 e 17 della legge regionale n. 14 del 05 aprile 2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna";
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 22-166 (Legge regionale 1/2019, articolo 79. Determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del compendio unico ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228).
- Codice civile: articolo 2135 (Imprenditore agricolo) e Capo II – Sezione II (Del riordinamento della proprietà rurale), articoli 850-856.

2. Finalità e ambito di applicazione.

La razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli viene attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ampliamento e il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini, la fusione delle particelle e la realizzazione delle eventuali opere di miglioramento fondiario necessarie.

Le presenti linee guida si applicano esclusivamente ai terreni destinati ad attività agricole dai piani regolatori generali comunali situati nel territorio regionale.

La razionalizzazione fondiaria ha lo scopo di formare unità fondiarie coltivabili economicamente. Essa può essere realizzata attraverso le due seguenti modalità, come descritte nelle presenti linee guida:

- a) progetti di razionalizzazione fondiaria (PRF) nei territori, già classificati comprensori di bonifica e comprensori di bonifica montana ai sensi dell'articolo 22 del R.D. 215/1933 e articoli 14 e 15 della legge 991/1952;

- b) operazioni di razionalizzazione fondiaria effettuate da aziende agricole o associazioni fondiarie.

I progetti di razionalizzazione fondiaria (PRF) individuano un “comprensorio di razionalizzazione fondiaria”, composto da terreni agricoli compresi nei comprensori di bonifica di cui al punto a)

Per consentire la razionale utilizzazione dei terreni agricoli:

- i comprensori di razionalizzazione fondiaria devono avere una superficie minima di 5 ettari anche non continuativa;
- le operazioni di acquisizione, ampliamento e permuta di terreni agricoli effettuate da aziende agricole devono portare ad una superficie aziendale complessiva che consenta un livello minimo di redditività calcolato in base ai criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 22-166 (Legge regionale 1/2019, articolo 79. Determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del compendio unico ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

3. Definizioni.

Ricomposizione fondiaria: intervento che consente l'accorpamento di fondi agricoli al fine di favorire una loro razionale ed economica coltivazione che tiene conto dei diritti di proprietà.

Ampliamento e riordino delle proprietà polverizzate: ampliamento e riordino di singole unità produttive formate da appezzamenti di terreno appartenenti allo stesso proprietario, ma separati l'uno dall'altro da appezzamenti appartenenti ad altri.

Arrotondamento delle superfici dei fondi: trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi in proprietà per aumentare la dimensione aziendale e per consentire la formazione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili.

Rettificazione dei confini: si ha quando un confine poligonale o curvilineo viene sostituito con un altro di forma il più possibile regolare o rettilinea.

Fusione delle particelle: unione di due o più particelle catastali confinanti.

Miglioramento fondiario: investimento duraturo di capitale e di lavoro che comporta una valorizzazione del capitale fondiario e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni.

Razionalizzazione fondiaria: comprende operazioni o progetti di ricomposizione fondiaria, ampliamento e riordino delle proprietà polverizzate, arrotondamento delle superfici dei fondi, rettificazione dei confini e fusione delle particelle. Gli interventi di miglioramento fondiario fanno parte della razionalizzazione fondiaria qualora siano funzionali alle operazioni o ai progetti di cui al paragrafo precedente.

4. Progetti di razionalizzazione fondiaria (PRF).

4.1 Territori e soggetti promotori ed esecutori dei progetti di razionalizzazione fondiaria.

I progetti di razionalizzazione fondiaria possono essere realizzati nei territori, già classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come comprensori di bonifica possono essere redatti, promossi e realizzati dai seguenti soggetti:

- Consorzi di bonifica di cui al capo II, articoli 62, 63, 64 della legge regionale n. 1/2019;
- Consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 68 della legge regionale n. 1/2019;

- Consorzi di proprietari costituiti ai sensi dell'articolo 850 del codice civile;
- Unioni montane ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 14/2019.

4.2 Contenuti dei progetti di razionalizzazione fondiaria.

Un progetto di razionalizzazione fondiaria per essere completo deve contenere i seguenti elementi.

4.2.1 Definizione del territorio oggetto di PRF.

Descrizione dello stato amministrativo e patrimoniale delle superfici interessate dal progetto mediante una tabella riportante l'elenco delle particelle catastali, corredata dall'indicazione:

- degli estremi catastali delle particelle interessate (Comune, foglio di mappa, numero particella, superficie, qualità e classe);
- dell'elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con l'indicazione dei diritti reali esistenti su ciascuna di esse;
- della superficie agricola utilizzabile desunta dal fascicolo aziendale o da rilievi in campo secondo le codifiche uso suolo UNAR definite dall'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per ogni particella catastale;
- del codice colturale corrispondente a ciascuna delle particelle interessate desunta dal fascicolo aziendale o da rilievi in campo;
- della tipologia di possesso, diritti d'uso e indicazione degli aventi titolo;
- della carta dei confini della superficie gestita digitalizzata e georiferita;
- dell'indicazione del gestore/dei gestori e relativi contratti di affidamento

4.2.2 Inquadramento ambientale del territorio oggetto del progetto.

Per tale inquadramento sono necessari:

- una descrizione di massima e schematica delle caratteristiche fisiche e climatiche, finalizzata soprattutto a evidenziare gli elementi che possono condizionare le scelte gestionali.

- una Carta dell'uso del suolo con codifiche UNAR su base catastale, come da norme controlli di campo dell'ARPEA o dell'Agea. Sulla stessa carta devono essere riportati, se disponibili:

- attitudini e limitazioni d'uso delle terre attraverso l'impiego delle carte dei suoli e loro derivate;
- le aree a rischio idrogeologico individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- i confini delle aree protette e Rete Natura 2000;
- le aree percorse da incendio (L. 353/2000) negli ultimi 10 anni.

4.2.3 Analisi di dettaglio delle risorse vegetazionali.

L'analisi deve includere il rilievo della vegetazione presente con particolare riferimento alla distinzione tra coltivi e boschi (es. codici corine biotopes)

4.2.4 Analisi della gestione attuale e pregressa dei terreni.

L'analisi deve riguardare:

- l'individuazione dei miglioramento fondiari e delle sistemazioni agrarie, dei fabbricati e degli impianti, delle infrastrutture irrigue e di viabilità, con descrizioni e quantificazioni funzionali alla gestione e organizzazione produttiva;
- gli orientamenti produttivi per le produzioni animali o vegetali, pratiche agronomiche e pastorali di gestione e di miglioramento per ogni unità gestionale;
- l'individuazione di terreni agricoli incolti o abbandonati per i quali sia stata avviata una istanza di assegnazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 o dell'articolo 77 della legge regionale n. 1/2019.

4.2.5 Descrizione dettagliata degli interventi di razionalizzazione fondiaria.

Gli interventi del PRF sono classificati in base alle loro finalità in:

- a) ricomposizione fondiaria;
- b) ampliamento e/o il riordino delle proprietà polverizzate;
- c) arrotondamento delle superfici dei fondi;
- d) rettificazione dei confini;
- e) fusione delle particelle;
- f) realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie e di miglioramento fondiario.

Il PRF deve contenere almeno un intervento compreso nelle lettere a), b), c), d) ed e), mentre gli interventi della lettera f) sono aggiuntivi, funzionali e complementari agli interventi delle lettere precedenti.

Il PRF nei casi in cui comprenda interventi di razionalizzazione che comportino trasferimento anche tramite permuta deve inoltre prevedere:

- l'assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;
- l'elenco dei compendi unici, qualora previsti;
- il registro dei movimenti della proprietà recante, per ogni ditta catastale, gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni di proprietà e di quelli di nuova assegnazione, la stima valutativa dei terreni oggetto di permuta, l'eventuale conguaglio in denaro ovvero la somma corrisposta a fronte della rinuncia alla proprietà;
- l'elenco degli eventuali diritti reali esistenti, con l'indicazione dei relativi titolari presenti in anagrafe tributaria, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici

registri immobiliari, nonché dei diritti reali di godimento, delle ipoteche e delle servitù prediali necessarie per la nuova sistemazione;

- l'elenco delle particelle risultanti di proprietà di persone irreperibili, sconosciute o decedute senza eredi;
- documenti, anche su base informatica, inerenti ai servizi di pubblicità immobiliare e catastale;
- stima particellare analitica basata sulle rendite fondiari medie delle tipologie di utilizzo;
- preventivo di spesa per le operazioni di riconfinamento;
- elaborati dai quali risulti l'allineamento dati, relativi alla proprietà, fra il catasto e la conservatoria dei registri immobiliari;
- Il cronoprogramma delle azioni previste per la sua realizzazione.

4.2.6 Analisi degli effetti del PRF in termini di:

- valorizzazione del capitale fondiario;
- aumento della redditività del fondo;
- sostenibilità economica degli interventi;
- rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
- applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
- prevenzione dei rischi idrogeologici e di incendio;
- il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati;
- miglioramento dei fondi e la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, l'avvio ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

4.2.7 Documenti di base da utilizzare per la redazione del PRF.

La base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte è quella derivata dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE), resa disponibile sotto forma di servizi, dataset vettoriali e raster. I dati cartografici sono disponibili su: www.geoportale.piemonte.it/cms/

4.3 Procedimento di razionalizzazione fondiaria coattivo.

Il procedimento di razionalizzazione fondiaria è avviato dai soggetti di cui al punto 4.1 con la presentazione della proposta di PRF al Settore regionale competente in materia.

Il progetto di razionalizzazione fondiaria deve essere preliminarmente sottoposto alla fase di verifica ambientale o di valutazione di incidenza nei casi previsti dalla Legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di

impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)” .

La proposta preliminare di PRF deve essere approvata da almeno il 70 per cento dei proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto di razionalizzazione fondiaria, i quali devono rappresentare almeno il 70 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.

Il Settore regionale competente avvia l'istruttoria di ammissibilità della proposta di PRF.

La proposta preliminare di PRF, se ritenuta ammissibile, è approvata con determinazione dirigenziale deliberazione entro 90 giorni. Essa sarà notificata a cura del proponente contemporaneamente ai proprietari ed agli aventi diritto, qualora conosciuti e reperibili.

Contestualmente alla notifica un estratto della proposta preliminare di PRF è pubblicato, a cura del proponente, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (BURP), sezione Annunci della Regione e di altri Enti pubblici e privati.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell'estratto del PRF, i proprietari, gli aventi diritto ed altri eventuali soggetti interessati possono presentare osservazioni al settore regionale competente.

Il Settore competente entro i 60 giorni successivi alla scadenza di presentazione delle osservazioni:

- in caso di assenza di osservazioni e rilievi approva il PRF definitivo;
- esaminate le osservazioni pervenute trasmette al proponente le risultanze dell'istruttoria e le eventuali modifiche alla proposta preliminare di PRF che si sono rese necessarie.

Entro 60 giorni dal ricevimento dei risultati istruttori il proponente adegua la proposta di PRF e ritrasmette lo stesso in versione definitiva al Settore regionale competente che entro i 60 giorni successivi lo approva.

Nel caso in cui il proponente non approvi la proposta di PRF adeguata entro i suddetti termini il Settore regionale competente provvede al rigetto entro i 60 giorni successivi con determinazione dirigenziale.

Il provvedimento di approvazione del PRF definitivo assunto ai sensi dell'articolo 29 del Regio decreto n. 215/1933 dà esecuzione ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promosso dalla Regione Piemonte.

Nelle zone montane, ai sensi del comma 9 dell'articolo 5-bis del D.Lgs n. 228/2001, i trasferimenti di proprietà sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Il proponente provvede alla realizzazione del PRF definitivo nel rispetto del cronoprogramma previsto.

Il proponente nel caso di cause di forza maggiore ad esso non imputabili e che generano il ritardo della realizzazione chiede una proroga al Settore competente che previa valutazione tecnica la concede o rigetta con apposito provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il proponente può presentare motivata istanza di variante del PRF approvato. In questo caso l'approvazione della variante segue l'iter previsto per l'approvazione del PRF definitivo.

5. Operazioni di razionalizzazione fondiaria.

5.1 ambito di applicazione

Le operazioni di razionalizzazione fondiaria possono essere realizzate in tutti i terreni agricoli della Regione Piemonte tranne quelli dove opera un PRF.

5.2 Soggetti promotori ed esecutori delle operazioni di razionalizzazione fondiaria.

Le operazioni di razionalizzazione fondiaria possono essere promosse e realizzate dai seguenti soggetti:

- Associazioni fondiarie di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016;
- Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

5.3 Contenuti delle operazioni di razionalizzazione fondiaria.

Le operazioni di razionalizzazione fondiaria per poter accedere agli aiuti di cui al successivo punto 6, devono riguardare terreni agricoli che confinano con fondi già di proprietà dei richiedenti o conferiti nel caso delle associazioni fondiarie o con terreni oggetto di contestuale compravendita effettuata nell'ambito della razionalizzazione stessa.

Non sono ammissibili ad aiuto interventi di accorpamento che interessano i fabbricati rurali, boschi ed ogni altro bene diverso da terreni agricoli coltivati o potenzialmente coltivabili per almeno il 50% della superficie.

L'acquisizione, tramite compravendita o permuta, deve comportare l'ottenimento della piena proprietà dei terreni cui si riferisce l'agevolazione e deve consentire la costituzione di uno o più fondi agricoli accorpati di dimensione complessiva pari ad almeno 1.000 metri quadrati, ottenibile anche tramite più compravendite. Per piena proprietà si intende che i terreni oggetto di acquisizione non devono essere gravati da diritti reali minori, quale, ad esempio, l'usufrutto.

L'acquisto di quote di proprietà è ammissibile esclusivamente per ottenere la totalità delle quote del terreno oggetto di accorpamento.

L'acquisto congiunto da parte di più soggetti è ammesso esclusivamente nel caso di coniugi in regime legale di comunione dei beni o nel caso in cui i terreni confinanti che giustificano l'intervento siano già in comproprietà dei richiedenti.

Non sono ammissibili ad aiuto i trasferimenti tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 1° grado o tra coniugi nonché i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le prime siano parenti entro il 1° grado o coniugi dei soci delle seconde.

L'atto notarile di acquisizione (compravendita o permuta) dev'essere stipulato dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, pena l'inammissibilità a contributo. I richiedenti possono procedere all'acquisto anche prima della concessione dell'aiuto: in tal caso l'amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente, qualora la domanda non sia finanziata.

L'atto notarile deve, inoltre, riportare i valori di ogni singola particella oggetto di acquisizione o almeno il valore complessivo dei terreni ammessi a finanziamento.

6. Aiuti regionali e tipologia di spese finanziabili.

Qualora previsti dal programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2019 e nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria possono essere attivati bandi e manifestazioni di interesse per la concessione di contributi in conto capitale sostenute nell'ambito di interventi di razionalizzazione fondiaria per:

6.1 redazione e attuazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria:

Beneficiari.

- Consorzi di bonifica di cui al capo II, articoli 62, 63, 64 della legge regionale n. 1/2019;
- Consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 68 della legge regionale n. 1/2019;
- Consorzi di proprietari costituiti ai sensi dell'articolo 850 del codice civile;
- Unioni montane ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 14/2019.

Aiuti concessi in conto capitale.

fino al 100% della spesa ammessa per progetti di razionalizzazione fondiaria approvati nella versione definitiva :

- redazione ed elaborazione della proposta preliminare di progetto di ricomposizione fondiaria;
- predisposizione del progetto definitivo di razionalizzazione fondiaria, compresi gli oneri relativi a rilievi catastali e altre operazioni topografiche necessarie ai fini del frazionamento particellare, la stima dei terreni e del soprassuolo, pubblicazioni, notifiche, ricerche al catasto, anagrafiche e in Conservatoria;
- indennizzo per acquisizione sedimi per infrastrutture e opere di miglioramento fondiario qualora siano trasferite al patrimonio regionale;

fino al 40% della spesa ammessa per la realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario in esecuzione dei PRF approvati.

6.2 Operazioni di razionalizzazione fondiaria.

Beneficiari.

- Associazioni fondiarie di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016;
- Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Aiuti concessi in conto capitale.

Fino al 70% della spesa ammessa sostenuta per spese notarili, fiscali e professionali per le operazioni di razionalizzazione fondiaria.